



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA



# **STATUTO**

**ANBBA - CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA"-  
FEDERAZIONE NAZIONALE**

**STATUTO  
"ANBBA CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA"-  
FEDERAZIONE NAZIONALE**

**Art. 1**

*Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza*

1. La "ASSOCIAZIONE NAZIONALE BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di seguito denominata "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" **aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.**
3. "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale di:
  - a) tutti i soggetti o enti residenti nel territorio italiano, titolari di un'attività di

- affittacamere situata in Italia, così come definita dalle singole leggi regionali e con i requisiti previsti dalla "Carta dell'ospitalità degli affittacamere" (allegato I, che fa parte integrante e sostanziale del presente Statuto).
- b) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di abitazioni private situate in Italia, titolari di un "Bed and Breakfast" con i requisiti richiesti dalle leggi regionali in materia e con i requisiti previsti dalla "Carta dell'ospitalità dei Bed & Breakfast" .
  - c) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di abitazioni private situate in Italia, titolari di "CASE VACANZA" (CAV) con i requisiti richiesti dalle leggi regionali in materia.
  - d) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di abitazioni private situate in Italia, che locano i predetti immobili mediante "Affitti brevi" e/o "Affitti ad uso Turistico" o qualsiasi fattispecie ad essi riconducibili, con i requisiti richiesti dalle leggi regionali in materia.
  - e) I clienti italiani o stranieri di tali servizi ricettivi, che, per motivi di turismo, di viaggio o di qualunque natura, desiderino godere delle facilitazioni e delle convenzioni che saranno stabilite dai soci.
  - f) Le persone fisiche o gli enti che vogliano concorrere liberamente al sostegno dell'ospitalità turistica di tipo familiare promossa dall'Associazione.
  - g) Tutti gli enti, società ed associazioni, rappresentativi degli interessi dei suddetti soggetti.
4. che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
3. "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

## **Art. 2**

### *Sede e durata*

"ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha sede in .....Roma..... ed ha durata illimitata, o altro luogo sul territorio Nazionale disposto dal CD.

## **Art. 3**

### *Principi e Valori Ispiratori*

"ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- k) "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

#### **Art. 4**

##### *Scopi e Funzioni*

"ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia":

- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all'art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;

- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- f) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
- h) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- i) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- j) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
- k) favorire la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, soprattutto come cultura tipicamente legata alla parte più tradizionale della società italiana.
- l) Coordinare le esigenze delle categorie di soci di cui al punto precedente.
- m) Fornire assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci.
- n) Convogliare l'incontro di domanda e offerta tra i soci in materia di alloggio.
- o) Rappresentare presso l'esterno i soci, portandone le eventuali rivendicazioni a conoscenza del pubblico e del legislatore.
- p) Creare una struttura di tipo federativo in cui convogliino le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie rappresentate, al fine di creare una rete di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.
- q) Fornire materiale informativo a tutti gli associati, così come a chi ne faccia richiesta, sulle novità del settore e sulla vita dell'associazione.
- r) Diffondere il concetto di turismo sostenibile ed a basso impatto ambientale, basato su strutture logistiche già esistenti ed inserite in aree geografiche rilevanti dal punto di vista culturale e naturalistico.
- s) Favorire la corretta valutazione e certificazione della Qualità delle strutture affiliate, mediante l'impiego dei migliori strumenti software e di professionisti del settore.
- t) Organizzare corsi di formazione o di aggiornamento per gli operatori del settore.

## Art. 5

### *Rapporti con la Confederazione*

1. “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” **si impegna ad accettare:**
  - I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  - II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - IV) le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

## Art. 6

### *Adesione ed Inquadramento degli Associati*

All’ ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia possono aderire tutti i soggetti di cui all’art 1 comma 3. Le categorie di soci sono denominate nel modo seguente:

- ♣ **Soci ordinari**: i titolari di un’attività di affittacamere o di Bed and Breakfast e CAV.
  - ♣ **Soci Sostenitori**: persone fisiche o enti pubblici e privati.
  - ♣ **Socio Onorario**: persone fisiche o giuridiche nominate dal CD.
2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
  3. I soci, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
  4. Ciascun operatore che entra a far parte di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al

pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, l'adesione a "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
6. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

#### **Art. 7**

##### *Adesione: modalità e condizioni*

1. Per acquisire la qualifica di socio ordinario gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente. Sulla domanda delibera il CD entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del CD è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".
6. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".
7. "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", su delibera del Consiglio Direttivo, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri



livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

8. I soci sono tenuti a corrispondere a “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
9. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
10. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
11. Il Presidente di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sentito il , può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

## **Art. 8**

### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di socio di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” si perde:
  - a) per lo scioglimento di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
  - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
  - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.



3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

### **Art. 9** *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" e dalla Confederazione, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

### **Art. 10** *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono operatori che fanno parte del sistema associativo di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del

Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 11

#### *Incompatibilità*

#### INCOMPATIBILITA' "INTEGRALE CONFEDERALE"

1. Presso "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".

## **Art. 12**

### *Durata*

1. Presso “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata (MASSIMA) di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## **Art. 13**

### *Rieleggibilità del Presidente*

Presso “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

## **Art. 14**

### *Organi*

1. Gli Organi di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:
  - l’Assemblea;
  - il ;
  - il Presidente e Vice Presidente;
  - Segretario e Tesoriere
  - il Presidente Onorario
  - il Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Comitato Tecnico scientifico
  - il Delegato.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 15**

### *Assemblea: composizione*

1. L’Assemblea di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composta:
  - a) dal Presidente e dal Vice Presidente ;
  - b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);

- c) dai Delegati delle imprese e degli operatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), designati, di volta in volta, dalle rispettive Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali tra i propri soci che svolgono l'attività nel presente ambito categoriale;
  - d) da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 6, comma 2.
  - e) Presidenti delle associazioni aderenti .
2. A ciascun Presidente o suo Delegato di cui alle precedenti lettere b) e c) spetta un numero di voti proporzionale a quello degli associati del territorio di appartenenza, secondo il seguente schema:
- 1 voto se il numero dei soci è compreso fra 1 e 50;
  - 2 voti se il numero dei soci è compreso tra 50 e 150;
  - 3 voti se il numero dei soci è compreso tra 151 e 200;
  - 4 voti se il numero dei soci è compreso tra 201 e 300;
  - 5 voti se il numero dei soci è compreso tra 301 e 400;
  - 6 voti se il numero dei soci è compreso tra 401 e 500;
  - 1 voto in più ogni 100 soci da 501.
- A ciascun Rappresentante di cui dalla lettera a) alla d) del precedente comma 1 spetta un voto.
3. Per la determinazione del numero dei soci fanno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” al momento della convocazione dell’Assemblea e la documentazione idonea a certificare l’avvenuto versamento della quota associativa.
4. I Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.

## **Art. 16**

### *Assemblea: competenze*

1. L’Assemblea di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

- d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il , nella composizione e con le modalità previste all'art. 20;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri;
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 11;
  - b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 19, comma 12;
  - c) delibera sullo scioglimento di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi degli artt. 19, comma 13, e 32 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

#### **Art. 17**

##### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

- 1. L'Assemblea di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
- 2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
- 3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta di Sindacati territoriali aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.
- 4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo email pec, sito web associativo o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 50+1% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30+1% (NON INFERIORE AL 30%) dei suoi componenti e che rappresenti il 30+1% (NON MENO DEL 30%) dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
13. Per lo scioglimento di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

14. Un numero non inferiore al 50+1% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 50+1% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

### **Art. 18**

#### *Consiglio DIRETTIVO : composizione*

1. Il di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto da un minimo di 3 membri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.:
  - dal Presidente, che lo presiede;
  - dal Vice Presidente ;
  - da 1 o più membri, purché il totale del CD sia sempre in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.
2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in fino a un massimo di 1 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia".
3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

### **Art. 19**

#### *Consiglio DIRETTIVO: Competenze*

1. Il determina le direttive dell'azione di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il , inoltre:
  - a) Nomina il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
  - b) determina le linee d'azione di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - c) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 1 Vice Presidenti;
  - d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
  - e) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente Statuto;
  - f) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la



- misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il , nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- g) ratifica, su indicazione del Presidente e sentito il parere dei Consigli Regionali di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui all'articolo 29 del presente Statuto, la nomina dei Delegati Regionali e ne determina funzioni e competenze;
  - h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
  - i) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - j) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici Scientifici ne determina le competenze;
  - k) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Sindacati territoriali autonomi, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - l) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  - m) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - n) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - o) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
  - p) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia", e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
  - q) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
  - r) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;
  - s) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
  - s) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

## **Art. 20**

*Consiglio DIRETTIVO: Modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, che lo presiede, almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo a mezzo e-mail o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute, che possono avvenire in video conferenza (SKYPE), sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
7. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

## **Art. 21** *Presidente*

1. Il Presidente di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
  - rappresenta “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” ad ogni effetto di legge e statutario;
  - ha potere di firma, che può delegare;
  - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

- b) ha la gestione ordinaria di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - c) propone al Consiglio Direttivo la nomina di ..... Vice Presidenti;
  - d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Delegati Regionali;
  - e) **attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;**
  - f) **propone al Consiglio Direttivo la revoca del Direttore;**
  - g) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;
  - h) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
  - i) nomina il Commissario di cui all’art. 9;
  - j) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
  - k) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
  - l) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta;
  - m) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - n) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - o) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - p) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
  - q) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
2. Fuori dal caso previsto all’art. 19, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Il Presidente Onorario è di diritto il presidente uscente, rimane in carica fino alla nomina del successivo. Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all’Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso. Il Presidente Onorario viene nominato dal , la nomina viene ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei soci. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, se non espressamente delegato dal CD, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del . Il Presidente Onorario, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale, la carica non è

incompatibile con la posizione di socio ordinario; ed in quanto tale è tenuto a tutte le incombenze del socio ordinario. Partecipa alle sedute del e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa. Il Presidente Onorario deve, accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, condividere gli scopi di cui all'articolo 3. Per il suo operato, previa delibera del CD, può avere rimborsi spesa per l'attività svolta.

4. Il Vice Presidente dell'associazione è eletto tra i membri del , dura in carica cinque anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
5. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal al suo interno. Non c'è incompatibilità tra la carica di Vicepresidente e quella di Segretario-Tesoriere. Il Tesoriere può essere nominato dal CD anche, al di fuori del CD , ma tra i soci dell'associazione

Spetta al Segretario-Tesoriere:

a) redigere i verbali dell'Assemblea del ; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; c) tenere la contabilità ed i libri associativi; d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

#### **Art. 22**

##### *Comitato Tecnico Scientifico*

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un pool di consulenti di comprovata esperienza in campo turistico, immobiliare, fiscale, legale e della formazione, nominati dal per particolari meriti conseguiti e per attività svolte in favore dell'associazione.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico ha come attività principali quella di consulenza al sulle questioni tecniche maggiormente di attualità per il settore dell'ospitalità turistica extralberghiera e quella di promozione, consulenza, informazione e formazione dei soci finalizzata al perseguimento dei fini statutari.
7. L'attività del Comitato tecnico Scientifico sarà regolata da un apposito Regolamento approvato dal .

#### **Art. 23**

##### *Il Delegato e Coordinatore dei Delegati*

L'associazione opera sul territorio anche attraverso soci nominati dal quali delegati Anbba. I delegati operano in rappresentanza dell'associazione in un ambito comunale, provinciale o Regionale ben definito. Il delegato non ha poteri di firma né può impegnare l'associazione con terzi se non a seguito di specifico mandato ricevuto dal . L'incarico dura un anno, è in qualsiasi momento revocabile anche senza giusta causa ed è senza corrispettivo essendo riconosciuto al delegato solo un rimborso spese. Il rapporto tra associazione e delegato è disciplinato da un apposito Regolamento dei delegati approvato e/o modificato dal e sottoscritto dal delegato al momento del conferimento dell'incarico.

L'attività dei delegati è organizzata e diretta da un Coordinatore dei Delegati nominato dal , Il Coordinatore dei delegati resta in carica per l'intera durata del salva facoltà di revoca da parte dello stesso. I delegati saranno tenuti, ove già non esista, a costituire un'associazione (comunale, provinciale o regionale) che riunisca i B&B della zona già aderenti ad Anbba oppure ad organizzare un gruppo con autonomia economica e con statuto che dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia. L'associazione locale od il referente del gruppo locale

incasseranno direttamente le quote dai propri aderenti riversandole poi, con le modalità e nella misura stabilita annualmente da ANBBA, tra ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia e l'associazione e Gruppo locale, nelle casse di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia. Il Delegato del gruppo locale, a fronte della quota particolarmente vantaggiosa prevista per l'adesione ad ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia, dovrà verificare le proprie strutture, ratificare la categoria di qualità ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia assegnata d'ufficio, consegnare le guide e raccogliere il materiale turistico dei propri aderenti per portarlo nelle fiere di settore. Tutti i soci dell'associazione o gruppo locale potranno usufruire di tutti i servizi di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia non appena il versamento della loro quota con le indicazioni delle generalità del socio perverrà alla segreteria nazionale. Con la parte di quota residua che rimarrà nelle casse dell'associazione (o gruppo locale), la stessa perseguirà i propri obiettivi territoriali, rimborserà chi si è attivato (presidente dell'associazione o referente del gruppo) ed organizzerà eventuali eventi o partecipazioni a fiere (ulteriori rispetto a quelli a cui prenderà parte ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia). La Delegazione potrà comunque sempre godere del supporto di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia e della sua organizzazione per tutte le iniziative che decidesse di intraprendere. Il delegato di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia ma non potrà essere consulente di altre associazioni del settore.

#### **Art. 24**

##### *Associazioni Affiliate*

Possono aderire Associazioni già esistenti rappresentative di un determinato luogo o territorio, con le modalità e gli importi che il CD di ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia, stabilirà annualmente.

Il soci/rappresentati delle Associazioni affiliate ad ANBBA, a fronte della quota particolarmente vantaggiosa prevista per l'adesione ad ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia, non ha diritto di elettorato attivo e passivo se non tramite il Presidente o suo Delegato, che potrà esprimere il suo elettorato attivo, con le modalità previste dall'Art 17 comma 2.

#### **Art. 25**

##### *Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti di "ANBBA Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

**Art. 26**  
*Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
3. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
6. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
  - a) delibera sulle controversie tra i soci di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
  - b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
7. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

**Art. 27**  
*Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria*

1. Il patrimonio di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” è costituito:
  - dal fondo di dotazione della Federazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;



- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” **si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.**
4. “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
5. E' fatto divieto a “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

#### **Art. 27**

##### *Esercizio finanziario*

L’esercizio finanziario di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 29**

##### *Scioglimento*



In caso di scioglimento di “ANBBA Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 30**  
*Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.